

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 382

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 534/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 luglio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 237/11

Roma 14. 7. 2011

Che Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n.543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con: ogni sala
20/10/11*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (CEE) n. 1538/91¹ della Commissione del 5 giugno 1991, applicativo del regolamento (CEE) n. 1906/90 ha stabilito talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. Con detto regolamento è stata prevista la possibilità di integrare l'etichettatura delle carni di pollame con particolari diciture relative al tipo di allevamento ed all'alimentazione degli avicoli, che possono figurare in etichetta, sempre che siano rispettate alcune condizioni tecniche fissate dallo stesso regolamento n. 1538/91.

Le diciture ammesse sono state quelle di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento ("alimentato con il... % di...", "estensivo al coperto", "all'aperto", "rurale all'aperto" e "rurale in libertà") e le condizioni per il loro utilizzo sono state fissate sia nello stesso articolo 10, che nei successivi articoli 11, 12 e 13, nonché nell' Allegato IV.

In particolare, lo stesso articolo 10, commi 3 e 4, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di emanare provvedimenti nazionali, di natura tecnica, contenenti prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate dalla Comunità.

Il contenuto del settimo considerando del citato Regolamento (CEE) 1538/91, infine, ha espresso lo spirito del regolamento medesimo volto anche alla tutela del consumatore, subordinando l'etichettatura delle carni di pollame con indicazioni quali ad esempio il tipo di allevamento, al rispetto di criteri ben definiti riguardanti il governo degli animali, il tenore di determinati ingredienti nei mangimi ed altro.

Nei considerando successivi, inoltre, è stata richiamata la necessità di stabilire disposizioni specifiche in materia di registrazione ed ispezione periodica delle aziende autorizzate ad utilizzare termini che fanno riferimento a particolari forme di allevamento. A tal fine le aziende interessate dovevano essere obbligate a tenere registri particolareggiati e regolarmente aggiornati, mentre le ispezioni, vista la loro natura specialistica, potevano essere demandate ad enti esterni, adeguatamente qualificati.

Da quanto premesso è chiaro che, già a livello di norma comunitaria, tali indicazioni, seppur facoltative e quindi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa generale in materia di etichettatura degli alimenti per garantire la tutela del consumatore, non possono essere utilizzate senza un sistema di adeguate autorizzazioni e preliminari controlli sulle aziende interessate e sulle carni oggetto di questa etichettatura facoltativa.

Dette modalità di etichettatura volontaria sono state attuate con D.M. 29 luglio 2004 che, in quanto norma tecnica, è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione europea con notifica che ha avuto esito positivo, ai sensi dell'art.8.2 della direttiva 98/34/CEE, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Conferenza Permanente Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2004.

Le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1538/91, attualmente abrogato, sono state trasfuse nel nuovo Regolamento (CE) n. 543/2008* sulla base della tabella di comparazione allegata allo stesso vigente regolamento.

In tal senso con D.M. del 27 novembre 2009 si è stabilito che le disposizioni del precedente decreto 29 luglio 2004, richiamanti i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e 1538/91 devono intendersi riferite

¹ G.U. CE L n. 143 del 07.06.1991

* G.U. CE L n.157 del 17.06.2008



rispettivamente ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 13 dello stesso regolamento CE 543/2008.

L'obiettivo è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame tale da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche della carni e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti, con possibilità di seguirne quindi il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.

L'accesso all'etichettatura volontaria delle carni di pollame presuppone quindi la presentazione, da parte di una Organizzazione di filiera (comprendente almeno allevamenti e macelli ma anche mangimifici, laboratori di sezionamento e punti vendita), di un disciplinare di etichettatura il quale deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione ed un sistema completo di registrazione applicati in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni ed il lotto di produzione.

Conseguentemente, una organizzazione di filiera avicola, sulla base del disciplinare approvato, può fornire informazioni circa l'origine degli animali e delle carni da essi ottenute, come anche informazioni su talune caratteristiche o di condizioni di produzione o di allevamento (tipologia di alimentazione, forme di allevamento, tipo genetico, età di macellazione).

Il complesso dell'etichettatura comprende sia i mezzi (etichetta e sigillo) atti ad individuare la carcassa o il pezzo di essa, sia la comunicazione (ad esempio depliant o cartellonistica) con la quale vengono fornite al consumatore presso il punto vendita informazioni, in maniera chiara e per iscritto, circa la carne di pollame in vendita.

L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la sua riutilizzazione. Le informazioni riportate in etichetta, in particolare, riguardano:

- a) numero o codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni ed il lotto di produzione in allevamento;
- b) paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);
- c) paese e allevamento di ingrasso degli animali (denominazione e sede);
- d) paese e impianto di macellazione con relativo numero di riconoscimento;
- e) paese e laboratorio di sezionamento con relativo numero di riconoscimento;
- f) l'alimentazione,
- g) il tipo di allevamento,
- h) la razza od il tipo genetico,
- i) il periodo di ingrasso,
- j) l'età alla macellazione,
- k) la data di macellazione



l) altre eventuali informazioni che si vogliono dare, ritenute utili per il consumatore.

In alternativa, qualora un lotto di carni sia costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può essere riportata in etichetta l'indicazione cumulativa "carni di pollame - o nome della specie - nato, allevato, e macellato in Italia"

Tra le sopraelencate informazioni, quelle indicate dalla lettera a) alla lettera e), assieme al logotipo dell'organizzazione ed al codice alfanumerico attribuito dal Ministero, devono essere sempre riportate nell'etichettatura volontaria delle carni di pollame. Queste indicazioni devono essere sempre accompagnate anche dall'informazione relativa all'alimentazione (lettera f) o in alternativa alla forma di allevamento (lettera g) o da entrambi.

Oltre alle informazioni esplicitamente previste per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame dalla normativa comunitaria e nazionale (alimentazione e tipo di allevamento), il disciplinare può prevedere anche altre informazioni legate alla genetica degli animali, all'alimentazione od al management aziendale.

Il disciplinare di etichettatura deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art. 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 e deve contenere, oltre alle informazioni da fornire in etichetta, anche le misure necessarie a garantire la veridicità delle informazioni stesse nonché le modalità per assicurare la rintracciabilità del prodotto.

Le unite disposizioni si sono quindi rese necessarie per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 e, quindi, con le indicazioni aggiuntive e "qualificanti" suindicate, da eventuali abusi così come per fornire alle autorità di controllo gli strumenti utili alla tutela del consumatore. In tal senso le norme in questione svolgono una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare tali indicazioni, e comunque l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, in maniera difforme al dettato dello stesso decreto ministeriale.

Nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore alimentare, le sanzioni previste sono unicamente di natura amministrativa pecuniaria. Nel contesto di alcuni articoli e di singoli commi, hanno contemporaneamente natura fissa, con un minimo ed un massimo, e proporzionale qualora venga raggiunto o superato un quantitativo minimo di prodotto accertato oggetto di violazione. Ciò per graduare l'importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione e rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che, trattando i maggiori quantitativi di carni di pollame, avrebbero un maggior vantaggio nell'operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

Tenuto conto dei valori di mercato (fonte ISMEA) all'origine ed all'ingrosso del pollame vivo e delle carni ottenute, che vanno da quasi un 1 euro/kg fino a quasi 6 euro/Kg a seconda della pregevolezza delle specie avicole e dei tagli carnei dalle stesse ottenute, si è deciso di fissare l'importo della sanzione proporzionale in 600 euro per quintale ritenendo tale importo congruo per rendere antieconomica la commissione delle violazioni contenute nel decreto legislativo in questione.

Lo schema di decreto legislativo è composto da dieci articoli e due allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione.



L'articolo 2 contiene le definizioni. Si evidenzia che le definizioni richiamate sono quelle contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 e nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 luglio 2004, così come successivamente integrato dal DM 27 novembre 2009.

Gli articoli da 3 a 6 definiscono le sanzioni relative alla commercializzazione delle carni di pollame etichettate con il sistema volontario.

L'articolo 3, suddiviso in otto commi, prevede le sanzioni per coloro che commercializzano carni di pollame etichettate in difformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 543/2008 e dal D.M. 29 luglio 2004.

Il comma 1 del predetto articolo prevede sanzioni per chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, in assenza di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I commi 2 e 4 prevedono una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, non corrispondenti al vero o non comprese fra quelle autorizzate dall'apposito disciplinare approvato dal Ministero.

Il comma 3 prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate prive in tutto o in parte delle indicazioni circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali o comunque etichettate con modalità diverse da quelle riportate nell'Allegato 1.

Il comma 5 prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente il sistema necessario per garantire la veridicità delle informazioni fornite in etichetta e la loro tracciabilità (procedure, banche dati, documenti, registrazioni etc.).

Il comma 6 prevede una sanzione per chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle previste ed indicate nell'Allegato 2.

Il comma 7 prevede l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi nel caso di reiterazione delle violazioni secondo la definizione data dall'articolo 8-bis della legge 689/81 sulla depenalizzazione delle sanzioni.

Il comma 8 contempla inoltre la revoca dell'approvazione del disciplinare per quell'operatore o organizzazione la cui condotta sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.

L'articolo 4 prevede la revoca dell'autorizzazione per quegli organismi indipendenti di controllo che non attuano il sistema di controllo a carico degli operatori e dell'organizzazione previsto dal decreto ministeriale del 29.07.2004.

L'articolo 5 prevede la sanzione per l'operatore o l'organizzazione che non consente alle autorità competenti, alle autorità di controllo ed agli esperti della Commissione europea l'accesso ai propri locali ed a tutti i dati e documentazione.

L'articolo 6 definisce gli adempimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le relative autorità competenti.



Il comma 1 prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente schema di decreto legislativo si procede a norma della legge n.689/81 e successive modificazioni.

I commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'irrogazione delle relative sanzioni.

Il comma 4 prevede che l'organismo indipendente di controllo segnala entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province competenti le violazioni riscontrate.

L'articolo 7 individua i responsabili per la sanzione amministrativa.

L'articolo 8 prevede ulteriori strumenti utilizzabili nell'accertamento delle violazioni quali la diffida e l'esclusione dal sistema di etichettatura volontaria. Il comma 1 prevede la possibilità di applicare, su richiesta di chi vi abbia interesse, lo strumento della diffida per sanare, attraverso un richiamo scritto, infrazioni minori quali errori od omissioni formali che non comportino comunque falsi, frodi o la perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo. Il comma 2 prevede nel caso di perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo la loro esclusione dal sistema di etichettatura volontaria di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004, con indicazione, da parte dell'organo accertatore degli adempimenti necessari per una sua rietichettatura o cambio di destinazione.

L'articolo 9 contiene la clausola dell'invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia che i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del provvedimento sono l'ICQRF, i Servizi veterinari, i Comuni, il NAS e le Regioni e Province autonome, per quanto riguarda il controllo e le sole Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni. Le risorse a loro attribuite sono idonee e sufficienti allo svolgimento di quanto previsto dal decreto in esame.

L'articolo 10 contiene norme finali sulla data di entrata in vigore del provvedimento.

Infine, l'Allegato 1 contiene l'elencazione dettagliata delle informazioni necessarie e le relative modalità di indicazione per una corretta etichettatura volontaria delle carni di pollame. L'Allegato 1 si collega alla previsione sanzionatoria indicata all'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo in esame.

L'Allegato 2 contiene invece le modalità di presentazione al consumatore delle carni di pollame commercializzate, possibile nelle forme ed alle condizioni ivi elencate. L'Allegato 2 si collega alla previsione sanzionatoria indicata all'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo in esame.



RELAZIONE A.I.R.

(analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'allegato a al d.p.c.m. 11.09.2008, n. 170.)

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame", emanato in applicazione del Regolamento (CEE) n. 1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 543/2008.

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) SINTETICA DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La materia dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame è disciplinata dal D.M. 29 luglio 2004, emanato in attuazione di alcuni articoli contenuti nei Regolamenti (CE) n. 1906/90 e n. 1538/91, ora abrogati e sostituiti dai Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 recante norme per la commercializzazione delle carni di pollame, che nulla ha innovato circa gli aspetti in esame.

Con D.M. del 27 novembre 2009 tutti i riferimenti ai regolamenti comunitari contenuti nel predetto D.M. 29 luglio 2004 sono stati aggiornati ai recenti regolamenti comunitari sulla base di una tavola di concordanza.

Lo scopo del D.M. 29.07.2004 è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame con modalità tali da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche delle carni e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti con possibilità di seguirne, quindi, il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.

Per raggiungere tale finalità le organizzazioni e gli operatori, così come definiti dal D.M. 29 luglio 2004, aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni di pollame, previa predisposizione di apposito disciplinare approvato dalle autorità competenti, contenente tutte le procedure atte a garantire la tracciabilità degli animali e delle informazioni riportate in etichetta.

B) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITÀ' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA

Allo stato attuale le disposizioni per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, contenute nei regolamenti e nel decreto ministeriale in argomento, risultano sprovviste di un sistema sanzionatorio specifico, consentendo quindi alle organizzazioni ed agli operatori che commercializzano carni di pollame in difformità dal D.M. 29 luglio 2004, ma anche, più genericamente, a chiunque operi nella filiera delle carni di pollame, di violare le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale nella sostanziale impunità.



C) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.

La predisposizione dell'intervento regolatorio in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato, assicurando così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità dello stesso D.M. 29.07.2004.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

D) OBIETTIVI DA REALIZZARE ED INDICATORI CHE CONSENTIRANNO DI VERIFICARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO.

L'obiettivo da realizzare è quello di svolgere una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare l'etichettatura volontaria delle carni di pollame in difformità al dettato dello stesso decreto ministeriale e fornire alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome, uno strumento per correggere e sanzionare condotte non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 29 luglio 2004 ed al Regolamento 543/2008 recante norme per la commercializzazione delle carni di pollame.

Piani di monitoraggio da predisporre annualmente, sulla base dei dati forniti dagli organismi di controllo indipendenti e dalle Amministrazioni pubbliche, consentiranno di dimensionare l'entità delle irregolarità evidenziate nel campo dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame, permettendo così di valutare la reale portata dell'intervento in esame e la sua incidenza, come effetto dissuasivo, nella commissione di violazioni in materia.

E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

I soggetti destinatari sono le organizzazioni e gli operatori, come definiti dal D.M. 29 luglio 2004, che aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni di pollame e che commercializzano carni di pollame in difformità da esso, ma anche, più genericamente, chiunque operi nella filiera delle carni di pollame violando le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale, nell'etichettatura delle stesse. Allo stesso modo l'intervento è rivolto alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome, fornendo un mezzo per sanzionare azioni non conformi a quanto previsto dal citato decreto ministeriale. Destinatari finali dell'intervento sono anche i consumatori, che attraverso il sistema sanzionatorio previsto dal provvedimento, saranno maggiormente tutelati nel preferire l'acquisto di prodotti etichettati con le informazioni sulle condizioni o caratteristiche delle carni e la massima trasparenza nella commercializzazione.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state sentite informalmente le Regioni maggiormente coinvolte per la presenza di allevamenti avicoli (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche), nonché l'organizzazione di filiera (allevamento, macello e distribuzione) AVITALIA che rappresenta oltre il 90% delle carni di pollame etichettate con sistema volontario.



SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO

Il non intervento di regolamentazione (opzione zero) comporta l’inadempienza degli organi governativi alla delega dettata dall’articolo 3 della legge comunitaria 2008, ma soprattutto, come richiamato in precedenza, un vuoto normativo in ambito sanzionatorio con conseguente sostanziale impunità di coloro che operino in violazione al D.M. 24 luglio 2004 e perdita di efficacia dello stesso dispositivo regolamentare.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Considerata la delega al Governo data dall’articolo 3 della legge comunitaria 2008, in materia di previsioni sanzionatorie e l’obbligatorietà di intervento, l’Amministrazione nel merito non ha valutato alcuna altra opzione, anche in quanto nel corso delle predette consultazioni non sono emerse posizioni alternative che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto concerne l’equità delle sanzioni disposte si è mirato, graduando l’importo sanzionatorio applicabile per la singola violazione, a rendere il precetto maggiormente dissuasivo e penalizzante nei confronti di coloro che trattando i maggiori quantitativi di carni di pollame hanno un maggior vantaggio nell’operare la violazione e maggior responsabilità nella corretta applicazione delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Visti gli obiettivi dell’intervento regolatorio, si è ritenuto che il sistema sanzionatorio predisposto rappresenti un valido mezzo di dissuasione.

A) METODO DI ANALISI APPLICATO PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

Per stabilire le sanzioni si è tenuto conto dei valori di mercato (fonte ISMEA) all’origine ed all’ingrosso del pollame vivo e delle carni ottenute, che vanno da quasi un 1 euro/kg fino a quasi 6 euro/Kg a seconda della pregevolezza delle specie avicole e dei tagli carnei dalle stesse ottenute, si è deciso di fissare l’importo della sanzione proporzionale in 500 euro per quintale, ritenendo tale importo congruo per rendere antieconomica la commissione delle violazioni contenute nell’intervento regolatorio in questione.

B) VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’OPZIONE PRESCELTA

L’intervento regolatorio non comporta svantaggi, anzi fornisce uno strumento utile per sanzionare comportamenti illeciti, per combattere gli atti di concorrenza sleale e per tutelare, quindi, il consumatore e le produzioni avicole.

C) INDICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (OI)

Gli obblighi informativi per gli operatori, le organizzazioni e gli organismi indipendenti di controllo sono quelli definiti dal D.M. 29.7.2004. In particolare gli operatori e le organizzazioni che sono state autorizzate ad etichettare le carni di pollame con informazioni volontarie, devono comunicare, ogni anno, i dati sull’attività al Ministero. Gli Organismi indipendenti di controllo devono comunicare di volta in volta, al Ministero ed alle Regioni le non conformità riscontrate ed una volta all’anno la sintesi dei controlli effettuati e le fattispecie di non conformità riscontrate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute delle sanzioni, comminate per le violazioni delle disposizioni in materia di etichettatura volontaria di carni di pollame, previste dall’intervento regolatorio. Gli obblighi di informazione previsti sono quelli strettamente necessari e



i relativi costi amministrativi, sono giustificati dai benefici derivanti alla collettività da una garanzia di una maggiore sicurezza alimentare.

D) EVENTUALE COMPARAZIONE CON ALTRE OPZIONI ESAMINATE

Non essendo emerse opzioni alternative effettivamente praticabili sia nell'ambito della stessa Amministrazione sia nel corso delle consultazioni, che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non si è proceduto ad effettuare alcuna comparazione.

E) CONDIZIONI E FATTORI INCIDENTI SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Gli effetti dell'intervento previsto potranno essere effettivamente valutati solo al momento dell'applicazione della norma sanzionatoria in esame, anche in relazione al volume dell'attività svolta dalle autorità preposte al controllo e di eventuali comportamenti illeciti, anche consolidati, adottati da operatori dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame. In relazione alle disponibilità economico-strumentali delle autorità preposte al controllo si osserva che l'attività rientra in quella istituzionale, quindi l'intervento regolatorio è di immediata attuazione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio in esame, per il suo contenuto sanzionatorio, consente alle autorità di controllo di avere a disposizione uno strumento utile per sanzionare comportamenti illeciti. Di riflesso consente di combattere gli atti di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che praticano correttamente l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, il cui impianto atto a garantire la rintracciabilità comporta notevoli e maggiori costi rispetto a quelli sostenuti da coloro che etichettano carne di pollame in maniera non conforme alle prescrizioni del D.M. 29 luglio 2004. Inoltre, diventa strumento posto a garanzia della tutela del consumatore e delle produzioni, con possibili conseguenti riflessi anche sul mercato estero. Per quanto concerne l'omogeneità della disciplina concorrenziale per gli operatori sul mercato, si evidenzia che la natura volontaria del sistema di etichettatura in questione, che consente l'utilizzo in etichetta di maggiori informazioni rispetto a quelle obbligatorie, non comporta alcuna discriminazione nei confronti di chiunque operi sul mercato in linea con la normativa nazionale e comunitaria. E', infatti, assicurato anche il principio della libera circolazione di carni di pollame con etichettatura volontaria adottata da altri Paesi della UE.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

L'attuazione del provvedimento in esame è a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle autorità di controllo ed in particolare ICQRF, Corpo Forestale, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome e delle Regioni e Province autonome per ciò che riguarda l'irrogazione delle sanzioni.

B) EVENTUALI AZIONI PER LA PUBBLICITA' PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO



Il provvedimento di intervento regolatorio in questione sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà divulgato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul quale è già disponibile il testo della normativa sostanziale.

C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Come richiamato in precedenza, piani di monitoraggio predisposti annualmente consentiranno di dimensionare l'entità delle irregolarità evidenziate nel campo dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame e di valutare l'evoluzione nel tempo delle stesse.

D) EVENTUALI MECCANISMI PER LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PREVISTA REGOLAMENTAZIONE E GLI ASPETTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE EVENTUALMENTE ALLA VIR.

I piani di monitoraggio sopracitati, consentendo di valutare la reale portata dell'intervento regolatorio di provvedimento in esame e la sua incidenza, come effetto dissuasivo nella commissione di violazioni in materia, unitamente a problematiche ed osservazioni emerse nel tempo, potranno consentire una valutazione successiva dell'intervento medesimo ed una sua eventuale modifica. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base del monitoraggio provvederà a redigere la prescritta relazione VIR, prendendo in esame prioritariamente gli aspetti legati al raggiungimento dell'obiettivo di trasparenza nella commercializzazione e di tutela dei consumatori, che attraverso il sistema sanzionatorio previsto, dovrebbero essere maggiormente tutelati nel preferire l'acquisto di prodotti etichettati con le informazioni sulle condizioni o caratteristiche delle carni. Inoltre, verrà effettuata un'analisi costo-benefici dell'intervento.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame", emanato in applicazione del Regolamento (CEE) n.1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento n.534/2008.

Referente: Dr. Francesco Scala Dirigente Ufficio COSVIR X del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. N. Tel. 06/46655098-06/484459; e-mail: f.scala@politicheagricole.gov.it

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame è disciplinata dal D.M. 29 luglio 2004, emanato in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1906/90 e n.1538/91 recanti norme per la commercializzazione delle carni di pollame, ora abrogati e sostituiti dai Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 che nulla innovano per gli aspetti in questione. Con D.M. 27 novembre 2009 tutti i riferimenti ai regolamenti comunitari contenuti nel predetto D.M. 29 luglio 2004 sono stati riferiti ai recenti regolamenti comunitari sulla base di una tavola di concordanza.

Fino ad ora le disposizioni per l'etichettatura volontaria delle carni di pollame, contenute nei regolamenti e nel decreto ministeriale in argomento, risultavano prive di sistema sanzionatorio, tale carenza è stata ora colmata con la presente bozza di decreto legislativo, utilizzando la già citata delega dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

~~Lo scopo del D.M. 29.07.2004 è stato l'introduzione di una etichettatura delle carni di pollame con modalità tali da garantire la tutela del consumatore, anche attraverso una comunicazione ottimale sulle condizioni o caratteristiche della carni e la massima trasparenza nella commercializzazione, mediante un sistema che consenta la tracciabilità degli animali e delle carni dagli stessi prodotti con possibilità di seguirne quindi il percorso dall'allevamento alla commercializzazione e viceversa.~~

La predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame si è resa necessaria per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario e nazionale sopracitato e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità del regolamento (CE) n. 543/2008 e dello stesso D.M. 29.07.2004.

Questo provvedimento è rivolto alle organizzazioni ed agli operatori, come definiti nel presente intervento, che ricalca il D.M. 29 luglio 2004, che aderiscono all'etichettatura volontaria delle carni tramite l'apposito disciplinare approvato dalle autorità competenti e che commercializzano carni di pollame in difformità da esso, ma anche, più genericamente, a chiunque operi nella filiera delle



carni di pollame violando le prescrizioni dello stesso decreto ministeriale nell'etichettatura delle stesse.

Svolge una funzione dissuasiva per coloro che vogliono utilizzare tali indicazioni e comunque l'etichettatura volontaria delle carni di pollame in maniera difforme al dettato dello stesso decreto ministeriale e fornisce alle autorità di controllo sul territorio ed in particolare ICQRF, Servizi veterinari, Comuni, NAS, Regioni e Province autonome uno strumento per correggere e punire attività non conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale non incidendo tuttavia sulla normativa vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme ai principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 primo comma della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il D.M. 29 luglio 2004 attua la possibilità offerta dalla regolamentazione comunitaria (Reg. (CE) n. 1906/90 e n. 1538/91 così come sostituiti dai Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008) di adottare un sistema volontario di etichettatura per la carne di pollame con informazioni sull'alimentazione ed allevamento degli animali ed con informazioni correlate (origine). Tale disciplina, strutturata come norma tecnica, è stata sottoposta al preventivo parere della Commissione europea e la relativa notifica ha avuto esito positivo.



Come indicato, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione all'articolo 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare, attraverso decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari vigenti per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nessun impatto con gli obblighi internazionali. Il principio della libera circolazione di carni di pollame è assicurato dal D.M. 24 luglio 2004.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati dell'Unione Europea.

Per quanto di conoscenza Francia e Germania risultano aver adottato sistemi di etichettatura volontaria delle carni di pollame, simili a quello italiano, in conformità alla normativa comunitaria.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni in quanto rimanda a quelle già indicate dai Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 nonché dal DM 29 luglio 2004.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.



Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti trattandosi solamente di disciplina sanzionatoria a disposizioni già esistenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti in quanto lo schema di decreto legislativo disciplina ex novo il sistema sanzionatorio dell'etichettatura volontaria carni di pollame.

5) Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie, per i motivi di cui al paragrafo precedente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sulle medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto in quanto l'unica attualmente prevista è quella dell'articolo 3 della citata legge comunitaria 2008.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.



10651



70
2007

175
13

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 9 MAG. 2011

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 60274
Rif. Prot. Entrata N.60269
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
-9 MAG. 2011
Prot. n. 6183

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel del Regolamento (CE) n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame e delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 luglio 2004 recante "Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, emanato in applicazione del regolamento (CEE) n.1538/1991 ora abrogato e sostituito dal Regolamento(CE)n. 543/2008.

Il provvedimento in esame contiene le disposizioni necessarie per completare con l'impianto sanzionatorio il quadro normativo comunitario (Regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008), e nazionale (DM 29 luglio 2004 e D.M. del 27 novembre 2009) e tutelare così la commercializzazione delle carni di pollame etichettate secondo le modalità di cui al predetto decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004.

Come specificato nella relazione illustrativa, il Regolamento (CEE) n. 1538/91¹ della Commissione del 5 giugno 1991, applicativo del Regolamento (CEE) n. 1906/90 ha stabilito talune norme di commercializzazione per le carni di pollame. Con detto regolamento è stata prevista la possibilità di integrare l'etichettatura delle carni di pollame con particolari diciture ,relative al tipo di allevamento ed all'alimentazione degli avicoli, che possono figurare in etichetta, sempre che siano rispettate alcune condizioni tecniche fissate dallo stesso regolamento n. 1538/91.

Dette modalità di etichettatura volontaria sono state attuate con D.M. 29 luglio 2004 (norma tecnica sottoposta al parere preventivo della Commissione europea). Le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1538/91, attualmente abrogato, sono state trasfuse nel nuovo Regolamento (CE) n. 543/2008* sulla base della tabella di comparazione allegata allo stesso vigente regolamento. In tal senso con successivo D.M. del 27 novembre 2009 si è stabilito che le disposizioni del precedente decreto 29 luglio 2004, richiamanti i regolamenti (CEE) n. 1906/90 e 1538/91 devono intendersi riferite rispettivamente ai regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 13 dello stesso regolamento CE 543/2008.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nulla innovando, si limita a riprodurre le disposizioni definitorie contenute nei Regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.543/2008 e nel Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004.

Il sopracitato provvedimento ministeriale, attuativo del dettato comunitario, delinea l'intero sistema di etichettatura volontaria basato su disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articoli 5 e 6), prevedendo gli obblighi a carico delle organizzazioni che presentano i disciplinari (articoli 2, 3 e 5), gli obblighi a carico degli operatori aderenti a tali organizzazioni (articolo 4), gli obblighi a carico degli organismi indipendenti di controllo (articolo 7) nonché l'individuazione delle autorità preposte alla vigilanza sulla corretta applicazione del sistema in parola (articolo 10).

Tali compiti sono quindi già previsti e già svolti ai sensi della normativa sostanziale.

Sono inoltre precisate le modalità di etichettatura, con l'elencazione delle informazioni ammesse (articolo 8) e le modalità di presentazione al consumatore delle carni di pollame (articolo 9).

¹ G.U. CE L n. 143 del 07.06.1991

* G.U. CE L n.157 del 17.06.2008



2.
Gli articoli 3 e 5 dello schema di decreto legislativo si limitano a stabilire l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, da irrogare a fronte della violazione degli obblighi indicati nei decreti.

L'articolo 6 comma 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce la procedura per l'accertamento delle violazioni da parte delle Autorità incaricate del controllo, già svolto dall'ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai Servizi veterinari, dai Comuni, dai NAS e dalle Regioni e Province autonome, secondo quanto previsto dai già richiamati decreti ministeriali, mentre spetta alle Regioni e Province autonome l'irrogazione delle sanzioni (articolo 6 commi 2 e 3).

In tal senso le risorse già attribuite a dette Autorità sono idonee e sufficienti allo svolgimento di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame che contiene, infatti, all'articolo 9, la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. 9
9 MAG. 2011

*16 RUE W
06.05.11*

[Signature]



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 E N. 543/2008, SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI POLLAME.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90 e contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e relative definizioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;

VISTO l'esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata alla Comunità europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa allo schema di decreto riguardante l'introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore una corretta informazione e la massima trasparenza nella etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando la rintracciabilità delle stesse;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il quale detto schema di decreto è stato emanato;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti, rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n.1234/2007 e n. 543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi contenute;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 e n. 543/2008 del 16 giugno 2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonché delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno schermo elettronico. Fa parte del complesso dell'etichettatura anche il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il nesso con le informazioni fornite al consumatore. L'etichettatura contiene le informazioni, di cui all'apposito disciplinare approvato, sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione;
 - b) pollame: pollame della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone;
 - c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
 - d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno;
 - e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi che invece possono essere nutriti;
 - f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;
 - g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito denominato Ministero, ed è responsabile della tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera;
 - h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare;
 - i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
 - l) carne di pollame preconfezionata: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettività, costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata;



- m) carne di pollame preincartata: unità di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;
- n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per età, categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni;
- o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
- p) disciplinare di etichettatura: documento predisposto dall'organizzazione di etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal Ministero. Il disciplinare contiene l'indicazione delle informazioni da fornire con l'etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicità di tali informazioni, con relativo sistema di autocontrollo e di controllo, nonché le procedure di identificazione e registrazione atte a garantire la rintracciabilità del pollame, delle sue carni e la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o macellazione;
- q) informazioni in etichetta: le informazioni sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall'etichettatura volontaria, apponibili nell'etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilità delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per:
 - 1) alimentazione: informazione apponibile nell'etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
 - 2) forma di allevamento: informazione apponibile nell'etichettatura relativa alle modalità di allevamento del pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
- r) modalità di presentazione al consumatore: modalità con cui la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria può essere commercializzata per il consumo;
- s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo operatore e controllo esercitato da ispettori dell'organizzazione;
- t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente designato dall'organizzazione ed autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.543/2008. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;
- u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle altre autorità pubbliche preposte nell'ambito delle proprie competenze per garantire il rispetto del sistema volontario di etichettatura.

ART. 3

(Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o più informazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, in assenza di un disciplinare di etichettatura, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più delle indicazioni previste circa l'alimentazione, l'allevamento



- ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, non corrispondenti al vero, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalità diverse da quelle indicate nell'Allegato 1 al presente decreto, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, non comprese nell'apposito disciplinare di etichettatura è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali.
 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali.
 7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
 8. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.

ART. 4

(Sanzioni in materia di organismi di controllo)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 5

(Sanzioni in materia di controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unità produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui alle finalità del regolamento (CE) n. 543/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

ART. 6

(Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative)



1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonché eventuali inadempimenti per violazione al disciplinare di etichettatura.

ART. 7

(Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa)

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa è effettuata sulla base di quanto disposto dal Capo I, Sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

ART. 8

(Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria)

1. Al fine di ridurre i contenziosi dovuti ad infrazioni minori quali errori ed omissioni formali o comunque a violazioni che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l'autorità di controllo, su richiesta di chi vi abbia interesse, anche successivamente alla contestazione, può diffidare il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate, individua gli adempimenti da effettuarsi per la regolarizzazione dell'infrazione e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per adeguarsi. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l'autorità di controllo accerta l'esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilità delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonché la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale rietichettatura o cambio di destinazione.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 1

(di cui all'articolo 3, comma 3)

INFORMAZIONI IN ETICHETTA

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne di pollame contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione.
Le informazioni ammesse sono:
 - a) il numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità). Tale numero può essere il numero di identificazione del lotto di produzione o di conferimento al macello o al punto vendita, purché sia sufficiente a garantire la rintracciabilità e la veridicità delle informazioni. In ogni caso il lotto di conferimento al macello o al punto vendita è un sub-insieme del lotto di produzione in allevamento;
 - b) il paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);
 - c) il paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede);
 - d) il paese e macello in cui è avvenuta la macellazione. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero riconoscimento)»;
 - e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di riconoscimento)»;
 - f) l'alimentazione;
 - g) la forma di allevamento;
 - h) la razza o il tipo genetico;
 - i) l'età dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto f) e g) con l'esclusione per la categoria galletti);
 - j) la data di macellazione;
 - k) le eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero;
 - l) il logo o la denominazione dell'organizzazione;
 - m) il codice alfanumerico attribuito dal Ministero al disciplinare approvato;
2. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre al logotipo di identificazione della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) nonché quelle di cui alla lettera f) o g) od entrambe.
3. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare l'indicazione di «Carni di pollame - o nome comune della specie - nato, allevato e macellato in Italia».
4. Le carcasse sono identificate individualmente tramite sigillo inamovibile contenente il n. di lotto e il logo dell'organizzazione, imballate in cassette con film protettivo e etichettate con un'etichetta di macellazione che riporta gli estremi identificativi del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare.
5. Per le carcasse intere, identificate mediante sigillo dell'organizzazione, vendute tal quali o al taglio nei punti vendita, l'etichetta può essere sostituita da una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e l'informazione al consumatore. Tale informazione può rivestire la forma di un cartello o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico.



Informazioni sulla forma di allevamento

Le informazioni relative alla forma di allevamento devono essere riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto già stabilito per particolari forme di allevamento di cui all'articolo 11 del regolamento CE n.543/2008. Le definizioni, richiamate nell'Allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 sono:

- 1) estensivo al coperto;
- 2) all'aperto;
- 3) rurale all'aperto;
- 4) rurale in libertà;

Il richiamo alle modalità di allevamento è effettuato nel rispetto delle condizioni indicate nell'Allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008. Eventuali altre forme di allevamento riconducibili a quelle del regolamento (CE) n. 543/2008 devono, in ogni caso, essere ricondotte alle diciture in esso previste e soddisfare gli stessi requisiti e condizioni. Informazioni aggiuntive riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento possono essere riportate in etichetta purché contenute nell'apposito disciplinare approvato.

Informazione sull'alimentazione

L'informazione relativa all'alimentazione deve essere riportata in forma semplice, chiara ed univoca. Il richiamo a particolari componenti dei mangimi utilizzati nell'alimentazione del pollame, di cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008, è effettuato con la formula "Alimentato con il % di....., di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 ed in conformità alle condizioni indicate nell'Allegato V del medesimo regolamento.

Nel caso di riferimenti alla razione alimentare vanno riportati gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale e l'informazione in etichetta deve essere fornita con la seguente formula: «Alimentato con il % di..... , il % di, ecc.». Informazioni aggiuntive riguardanti l'alimentazione possono essere riportate in etichetta purché contenute nell'apposito disciplinare approvato.

Informazione sull'età dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso

Le informazioni sull'età dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso possono essere fornite in etichetta solo se abbinate alle informazioni relative all'allevamento o all'alimentazione (con l'esclusione per la categoria galletti) e purché l'età non sia inferiore a quella indicata nell'Allegato V del Reg. CE n. 543/2008.



ALLEGATO 2
(di cui all'articolo 3, comma 6)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE AL CONSUMATORE DELLE CARNI DI POLLAME

1. Le carni di pollame sono presentate al consumatore in una delle seguenti forme:
 - a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;
 - b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita;
 - c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile riportante il numero di lotto e la denominazione dell'organizzazione;
 - d) al taglio.
2. La carne preconfezionata non può essere ulteriormente lavorata nei punti vendita.
2. La lavorazione della carne di pollame, a partire da carcasse intere identificate mediante sigillo, per la preparazione di confezioni preincartate ed etichettate, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.
3. La vendita al taglio di carne, a partire da carcassa intera identificata mediante sigillo, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.
4. Il punto vendita assicura che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.

